I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 888/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1998

recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3],

(1) considerando che nel mercato interno è essenziale l'applicazione reale, uniforme ed efficace del diritto comunitario ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta, in particolare per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari, tramite la lotta contro l'elusione fiscale e l'evasione fiscale, per evitare distorsioni di concorrenza e per ridurre gli adempimenti imposti alle amministrazioni e ai contribuenti;

(2) considerando che spetta alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, provvedere a detta applicazione reale, uniforme ed efficace; che, sebbene gli Stati membri assumano la maggiore responsabilità in termini di risorse, la Comunità ha una funzione importante da svolgere nel fornire l'infrastruttura e l'impulso necessario;

(3) considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, è essenziale un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati membri, da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette; che tale livello può essere raggiunto soltanto tramite una buona formazione iniziale e permanente negli Stati membri; che per coordinare e incoraggiare questa formazione è utile anche un'azione della Comunità;

(4) considerando che una cooperazione ampia, reale ed efficace degli Stati membri tra di loro e con la Commissione è importante ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che per realizzarla è indispensabile un'infrastruttura comunitaria di comunicazione e di scambio di informazioni; che un impulso comunitario consente di raggiungere più facilmente un livello di cooperazione sufficiente;

(5) considerando che il continuo miglioramento delle procedure amministrative è essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questo obiettivo spetti agli Stati membri, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare e incoraggiare questo miglioramento;

(6) considerando pertanto che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle misure previste dalla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario e che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi;

(7) considerando che l'esperienza acquisita con il funzionamento dei sistemi di scambio di informazioni a livello comunitario in materia di imposizione indiretta, in particolare del sistema di

(1) GU C 177 dell'11. 6. 1997, pag. 8.
GU C 1 del 3. 1. 1998, pag. 13.
(2) GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 48.
(3) Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 1998 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16. 3. 1998). Decisione del Consiglio del 3 marzo 1998.

scambio di informazioni sull'IVA (VIES) di cui al regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) [1], ha dimostrato l'utilità dell'informatica per preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli oneri amministrativi; che tali sistemi si sono rivelati strumenti essenziali di cooperazione, che hanno anche incoraggiato una cooperazione più ampia tra gli Stati membri;

(8) considerando che per garantire un'ulteriore cooperazione è necessario creare sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni e garantirne il funzionamento tenendo conto dell'evolvere delle esigenze dei sistemi di imposizione indiretta;

(9) considerando che l'esperienza acquisita dalla Comunità nell'ambito del programma istituito dalla decisione 93/588/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che adotta un programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Mattheus-Tax) [2], e nell'ambito delle operazioni di controllo multilaterali ha dimostrato che gli scambi, i seminari e le operazioni di controllo multilaterali consentono di raggiungere gli obiettivi del programma, riunendo funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di attività professionali; che dette attività devono quindi essere proseguite;

(10) considerando che i seminari costituiscono la sede ideale per lo scambio di idee tra funzionari delle amministrazioni nazionali, rappresentanti della Commissione e, se necessario, altri esperti in materia di imposte indirette; che durante tali seminari possono emergere suggerimenti atti a migliorare gli strumenti giuridici in vigore e facilitare la cooperazione tra le amministrazioni al fine di consentire l'evoluzione convergente dei sistemi nazionali di imposizione indiretta;

(11) considerando che dall'esperienza acquisita con il programma Matthaeus-Tax emerge che l'elaborazione e l'attuazione coordinate di un programma comune di formazione, come quello istituito dalla decisione 95/279/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che fissa alcune norme di attuazione della decisione 93/588/CEE del Consiglio che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta [3], possono consentire di raggiungere gli obiettivi del presente programma, in particolare un livello comune più elevato di comprensione del diritto comunitario; che i programmi di formazione devono essere ulteriormente sviluppati nei settori che la Commissione e gli Stati membri dovranno definire; che gli Stati membri devono quindi garantire che tutti i loro funzionari possano fruire di una formazione iniziale e di una formazione permanente regolare, come previsto dai programmi comuni di formazione;

(12) considerando che, ai fini di una migliore cooperazione, è risultata essenziale l'acquisizione di un livello sufficiente di conoscenze linguistiche da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette; che gli Stati membri devono quindi offrire la necessaria formazione linguistica ai propri funzionari;

(13) considerando che devono poter partecipare al programma i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale; che al programma deve poter partecipare anche Cipro;

(14) considerando che il programma deve essere finanziato congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri e che il contributo comunitario va imputato al bilancio generale delle Comunità europee (parte seconda, sezione III, Commissione);

(15) considerando che la presente decisione determina, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi [4],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Programma Fiscalis

Un programma d'azione comunitario pluriennale (programma Fiscalis), denominato in appresso «programma» è istituito per il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, allo scopo di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno.

Esso prevede i campi d'azione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

a) «imposizione indiretta», le imposte indirette cui si applica la normativa comunitaria;

[1] GU L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 1.
[2] GU L 280 del 13. 11. 1993, pag. 27.
[3] GU L 172 del 22. 7. 1995, pag. 24.
[4] GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

b) «amministrazione», le amministrazioni degli Stati membri responsabili dell'imposizione indiretta;

c) «funzionari», i funzionari di una amministrazione responsabili dell'applicazione della normativa, della regolamentazione o delle procedure, comunitarie o nazionali, relative all'imposizione indiretta;

d) «scambio», un soggiorno di lavoro, svolto nell'interesse comunitario da un funzionario delle imposte indirette nell'amministrazione di un altro Stato membro e organizzato nell'ambito del programma;

e) «controlli multilaterali», iniziative di collaborazione tra almeno tre amministrazioni al fine d'integrare e di coordinare i loro controlli su soggetti d'imposta indiretta negli Stati membri interessati, nell'ambito delle disposizioni comunitarie sulla cooperazione;

f) «disposizioni comunitarie sulla cooperazione», il complesso delle disposizioni comunitarie relative all'assistenza reciproca e alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia d'imposizione indiretta.

Articolo 3

Obiettivi

Il programma è inteso a rafforzare, tramite l'azione comunitaria, gli interventi degli Stati membri finalizzati a quanto segue:

a) l'acquisizione da parte dei funzionari di un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario, in particolare in materia d'imposizione indiretta, e della sua applicazione negli Stati membri;

b) una cooperazione ampia, reale ed efficace tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione;

c) il costante miglioramento delle procedure amministrative, per tener conto delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti, tramite l'elaborazione e la diffusione di buone prassi amministrative.

Articolo 4

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide

1. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide esistenti che ritengono necessari. Essi elaborano e assicurano il funzionamento dei nuovi sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide che ritengono necessari.

2. Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni comprendono l'attrezzatura, i programmi per elaboratori e i collegamenti di rete, i quali devono essere comuni agli Stati membri ai fini dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei sistemi, siano essi installati in locali della Commissione (o di un subappaltatore designato), o in locali degli Stati membri (o di un subappaltatore designato).

3. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari e i programmi per elaboratori e l'attrezzatura che gli Stati membri ritengano necessari per un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione.

Articolo 5

Scambi, seminari e controlli multilaterali

1. La Commissione e gli Stati membri organizzano scambi di funzionari. A seconda dei casi, detti scambi possono avere durata diversa, ma non superiore a sei mesi. Ogni scambio è dedicato ad una specifica attività professionale, viene debitamente preparato e viene valutato ex post dai funzionari e dalle amministrazioni interessati.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i funzionari partecipanti agli scambi siano attivamente coinvolti nelle attività dell'amministrazione ospitante e a tal fine li autorizzano a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni assegnate dall'amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

Durante lo scambio la responsabilità civile dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano allo scambio sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le regole vigenti per i funzionari dello Stato ospitante.

2. La Commissione e gli Stati membri organizzano seminari ai quali partecipano funzionari delle amministrazioni, rappresentanti della Commissione e, ove opportuno, altri esperti in materia di imposizione indiretta.

3. La Commissione e gli Stati membri possono decidere, a fini sperimentali, in seno al comitato di cui all'articolo 11, di quali, tra i controlli multilaterali organizzati dagli Stati membri secondo le disposizioni comunitarie sulla cooperazione la Comunità si assume le spese, ai sensi dell'articolo 8. Gli Stati membri partecipanti fanno pervenire alla Commissione e agli Stati membri le relazioni e le valutazioni in merito a detti controlli.

Articolo 6

Azione comune di formazione

1. Per favorire una cooperazione strutturata tra i loro organismi di formazione e i funzionari responsabili della formazione in materia di imposizione indiretta all'interno delle amministrazioni, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione:

a) sviluppano i programmi di formazione esistenti e, se del caso, approntano nuovi programmi atti a fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni necessarie;

b) consentono, ove sia opportuno, ai funzionari di tutti gli Stati membri di partecipare ai corsi di formazione in materia di imposizione indiretta previsti da ciascuno di essi per i propri funzionari;

c) sviluppano gli strumenti comuni necessari per la formazione in materia di imposizione indiretta, in particolare gli strumenti di formazione linguistica.

2. Gli Stati membri garantiscono che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni, in conformità ai programmi comuni in materia di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per permettere ai funzionari di raggiungere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 essi informano la Commissione in merito al contenuto e alla portata della formazione offerta ai propri funzionari.

Articolo 7

Partecipazione dei paesi associati

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo quanto stabilito negli accordi europei o nei loro protocolli aggiuntivi in materia di partecipazione ai programmi comunitari e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta. II programma è aperto altresì alla partecipazione di Cipro, nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta.

Articolo 8

Ripartizione delle spese

1. Le spese necessarie per l'esecuzione del programma sono ripartite fra la Comunità e gli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. La Comunità si assume le spese relative a quanto segue:

a) viaggio e soggiorno dei funzionari che partecipano in un altro Stato membro alle attività di cui all'articolo 5, viaggio e soggiorno degli altri esperti in materia di imposizione indiretta che partecipano ai seminari di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché organizzazione di tali seminari;

b) elaborazione degli strumenti per la formazione in materia di imposizione indiretta, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e dei manuali e delle guide di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c) elaborazione, acquisto, installazione e manutenzione degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e normale funzionamento degli elementi comunitari installati nei locali della Commissione (o di un subappaltatore designato);

d) studi che saranno realizzati, se necessario, da terzi sull'incidenza del programma nel rispetto della riservatezza dei dati.

3. Gli Stati membri si assumono le spese relative a quanto segue:

a) formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, e loro formazione linguistica, di cui all'articolo 6; la partecipazione dei propri funzionari ad eventuali attività aggiuntive, organizzate nell'ambito dell'articolo 5, e supplementari rispetto a quelle finanziate dalla Comunità;

b) installazione e funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e normale funzionamento degli elementi comunitari di detti sistemi installati nei loro locali (o nei locali di un subappaltatore designato).

Articolo 9

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria di massima per la realizzazione del presente programma è fissata per il periodo 1º gennaio 1998 — 31 dicembre 2002 a 40 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 10

Norme d'applicazione

Le misure necessarie all'esecuzione del presente programma sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11. Le misure d'applicazione lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie sulla riscossione e il controllo nonché sulla cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca in materia di imposizione indiretta.

Articolo 11

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 218/92.

2. II rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. II parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso:

— la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

4. Oltre alle misure di cui all'articolo 10 il comitato esamina le questioni sollevate dal presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in merito all'applicazione della presente decisione.

Articolo 12

Valutazione

1. Il programma è sottoposto ad una valutazione permanente, eseguita in collaborazione dalla Commissione e dagli Stati membri in base alle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a) una relazione provvisoria, entro il 30 giugno 2000 e

b) un relazione finale, entro il 31 dicembre 2002, sulla realizzazione e sui risultati del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) entro il 30 giugno 2001, una comunicazione, elaborata sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri, circa l'opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta adeguata;

b) entro il 30 giugno 2003, una relazione finale sulla realizzazione e sui risultati del programma.

Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d'informazione, anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
J.M. GIL-ROBLES	Lord SIMON of HIGHBURY